



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UN ACCORDO

DI CUI ALL'ART. 112 COMMA 9 DEL D.LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42

per la fruizione e la valorizzazione delle aree archeologiche di Corte Sgarzerie, Villa Romana di Valdonega e di Via San Cosimo a Verona, diretto alle Associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (di seguito Soprintendenza) al fine di soddisfare gli obiettivi di fruizione e di valorizzazione di cui all'art. 102 e 112 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio) per le Aree archeologiche di Corte Sgarzerie, villa romana di Valdonega e di via San Cosimo, site nel Comune di Verona (meglio descritte e rappresentate all'ALL 1), intende stipulare ai sensi dell'art. 112 comma 9 D.Lgs. 42/2004 un accordo con una Associazione culturale o di volontariato, dotata di adeguati requisiti, che abbia per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, individuando tale soggetto attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 134 D.Lgs. 36/23.

A tal fine si pubblica il bando per la presentazione della manifestazione di interesse sulla sezione "Amministrazione trasparente" del PAT – "bandi e contratti/avvisi" dandone comunicazione sul sito della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza nella sezione "Albo on line" il presente avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse e procedere alla selezione di una persona giuridica privata senza scopo di lucro, ivi comprese le associazioni culturali o di volontariato, che si incarichi delle attività per la fruizione e valorizzazione delle suddette aree archeologiche (di seguito Operatore partner).

- VISTO l'art. 112, comma 9 del D.Lgs. n. 42/2004, in base al quale il Ministero e altri enti pubblici possono stipulare con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, accordi per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione di beni culturali;
- VISTO l'art. 118 D. Lgs. 42/2004;

- VISTO l'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni, secondo cui, per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le Regioni e gli Enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8 del medesimo decreto.

VISTO l'art. 6 comma 3 del D.Lgs 42/2004, secondo cui la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale; - in attuazione della Legge 1 ottobre 2020, n. 133 recante la Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, siglata a Faro il 27 ottobre 2005 (Convenzione di Faro), che all'art. 12 prevede che le istituzioni pubbliche promuovano azioni per migliorare l'accesso al patrimonio, in particolar modo fra i giovani e le persone svantaggiate, al fine di potenziare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare;

- VISTO il D.lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore);
- VISTO l'art. 1 L. 241/1990 e l'art. 97 Costituzione;
- RICHIAMATO l'art. 43, comma 3 del D.P.C.M. 169/2019, (ancora in vigore in forza dell'art. 41 del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, fino all'adozione dei corrispondenti decreti di cui all'articolo 40, comma 2, in base al quale le aree e i parchi archeologici non costituenti uffici dirigenziali, ferme restando le competenze della Direzione Regionale Musei in materia di luoghi della cultura, sono assegnati alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio.

Tutto ciò premesso, al fine di garantire la pubblica fruizione e la valorizzazione delle aree archeologiche di Corte Sgarzerie, Villa romana di Valdonega e di via San Cosimo, site nel Comune di Verona consentendo contestualmente un contenimento della spesa pubblica emana il seguente

AVVISO PUBBLICO

1. Durata della collaborazione e rinnovo

Il periodo complessivo della collaborazione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione, con possibilità di rinnovo in accordo tra le Parti, per ulteriori 36 mesi.

Il rinnovo dovrà avvenire agli stessi, o più favorevoli, patti e condizioni per l'Amministrazione. Non è previsto il tacito rinnovo, l'Amministrazione dovrà dare avviso della volontà di richiedere il rinnovo della convenzione un mese prima della scadenza.

Qualora alla scadenza dell'accordo non si optasse per il rinnovo, onde evitare l'interruzione del servizio e nelle more della nuova procedura ad evidenza pubblica, è prevista la possibilità di una proroga al massimo

di 6 mesi, qualora l'Operatore partner selezionato fosse disponibile alla prosecuzione dei servizi medesimi alle stesse condizioni della convenzione.

2. Oggetto dell'attività e contenuto della proposta

Il soggetto individuato curerà, senza alcun onere a carico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, l'apertura delle aree archeologiche, come meglio descritte nell'ALL. 1, fornendo al pubblico il servizio di informazione, prenotazione, accompagnamento e di assistenza alla visita, anche in lingua straniera.

A tal fine, il partner individuato dovrà garantire l'apertura delle suddette aree archeologiche senza alcun corrispettivo da parte dell'utenza, per n. 2 giorni alla settimana, per non meno di 2 ore al giorno, fermo restando che una delle aperture previste per ognuna delle aree archeologiche dovrà essere garantita in un giorno feriale come da calendario indicato nell'ALL:1.

L'operatore partner potrà promuovere e realizzare nell'area archeologiche ulteriori iniziative culturali, anche in orari e giorni diversi, informando la Soprintendenza di eventuali eventi o richieste di visite speciali.

Negli orari di apertura garantita l'accesso e la visita alle aree sono consentiti anche ad operatori terzi, senza alcuna prerogativa di esclusività in capo al soggetto assegnatario.

È fatta salva per l'operatore selezionato la possibilità di richiedere agli utenti la corresponsione su base volontaria di un contributo a titolo di rimborso spese, il cui versamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa fiscale e tributaria, nei seguenti casi:

- qualora gli utenti richiedano all'Operatore partner selezionato - nei giorni prestabiliti di apertura - ulteriori servizi di visita guidata o di esperienza didattica;
- qualora l'Operatore partner selezionato organizzi ulteriori aperture, visite ed eventi in giorni e orari diversi da quelli prestabiliti.

I soggetti partecipanti alla selezione sono invitati a presentare un programma di iniziative, costituenti il progetto di offerta culturale per la fruizione e la valorizzazione delle aree archeologiche, che potrà comprendere proposte di:

- organizzazione di eventi culturali (mostre, performance culturali e artistiche, etc.) e turistici di rilevante interesse;
- produzione di materiale informativo;
- attività didattica e laboratori diversificati a seconda del target dei partecipanti;
- inserimento delle aree archeologiche in itinerari e iniziative che coinvolgano anche altre aree e monumenti della città.

3. Modalità di realizzazione delle attività e obblighi dell'operatore

Le attività previste nelle aree archeologiche dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, che verrà messo a disposizione da questa Soprintendenza, e delle modalità di accesso descritte nelle schede dell' ALL.1.

Particolari modalità di svolgimento delle attività potranno essere stabilite con l'operatore selezionato, nell'Accordo.

L'Operatore partner, in costante collaborazione con la Soprintendenza potrà:

- avviare progetti innovativi per la fruizione e valorizzazione delle aree archeologiche, secondo criteri di congruenza, fattibilità e innovazione
- allo scopo di raccogliere risorse finanziarie utili alla realizzazione di progetti di fruizione, valorizzazione e manutenzione delle aree archeologiche e a sostegno delle spese vive affrontate per le attività svolte:
 - lanciare campagne crowdfunding
 - intraprendere iniziative di fundraising
 - stipulare accordi con altri soggetti
 - partecipare a bandi indetti da terzi.

L'Operatore partner

- dovrà garantire la periodica manutenzione ordinaria per il decoro e la pulizia delle aree archeologiche, di concerto con le attività di manutenzione programmata dalla Soprintendenza sui resti archeologici.
- dovrà assicurare la sorveglianza del corretto funzionamento degli impianti, segnalando tempestivamente qualsiasi eventuale malfunzionamento degli stessi alla Soprintendenza.
- dovrà inoltrare alla Soprintendenza rapporti informativi trimestrali sul numero dei visitatori e sulle attività ulteriori svolte.

La Soprintendenza si riserva tutte le funzioni di controllo delle attività.

Resta salva la possibilità per la Soprintendenza di intraprendere, con debito preavviso, iniziative di scavo, restauro e comunque attività di cantiere in generale, senza possibilità di rivalsa da parte dell'Operatore partner per l'eventuale sospensione o impedimento delle attività di visita.

Resta ferma la possibilità per gli Enti proprietari degli immobili (Congregazione di San Cosimo e Comune di Verona), in caso di avvenimenti impidenti o di fattori oggi non prevedibili e previo avviso tempestivo, di precludere l'accesso del pubblico.

4. Destinatari e requisiti

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione, previa manifestazione di interesse, gli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs n. 117/2017 e le Associazioni di Promozione sociale ovvero le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale o culturale, le reti associative, le fondazioni con finalità sociale, Onlus, e le associazioni costituite per il perseguitamento senza scopo di lucro di finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali con esperienza in attività inerenti la comunicazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.

Sono consentiti i raggruppamenti, nel qual caso, gli Enti riuniti dovranno conferire mandato con rappresentanza ad uno di essi, detto capogruppo, con cui verrà sottoscritta la convenzione.

In ogni caso, gli scopi statutari di detti organismi dovranno essere coerenti con i principi e le disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana.

Sono esclusi dalla procedura: partiti, movimenti politici o organizzazioni che abbiano finalità di natura politica/partitica locale o nazionale, religiosa/confessionale.

Le manifestazioni di interesse potranno essere avanzate dai soggetti sopra citati in possesso:

a) dei sotto indicati requisiti di carattere generale:

- non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione stabilite agli artt. 94, 95 e ss del D.lgs. 36/23 e/o in ogni altra situazione che determini l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni di locali o aree pubbliche da parte di altri Enti per fatti addebitabili al gestore;

b) dei seguenti ulteriori requisiti:

- per le Onlus: iscrizione all'Anagrafe unica tributaria per la categoria corrispondente a quella oggetto della concessione;
- per Enti e Associazioni di Promozione sociale: iscrizione nel corrispondente registro di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 117/2017 e fini istituzionali dell'atto costitutivo e dello statuto corrispondenti a quelli oggetto della concessione.

c) dei seguenti requisiti specifici:

- che abbiano maturato esperienza per almeno 5 (cinque) anni nell'organizzazione e nella gestione di attività culturali;
- che nello statuto abbiano finalità relative alla conservazione e tutela dei beni culturali
- che abbiano, tra i propri associati impegnati nelle attività presso le aree archeologiche, soggetti in possesso dei requisiti professionali per il profilo di "Archeologo" come da DM 244/2019

I requisiti di carattere generale di cui alla lettera:

- devono essere posseduti dal soggetto partecipante o da tutti i soggetti del raggruppamento.
- devono essere posseduti almeno dal soggetto partecipante o dal soggetto capofila e referente del partenariato.
- devono essere posseduti dal soggetto partecipante o da un qualunque soggetto del raggruppamento.

Ogni soggetto può presentare una sola proposta in risposta al presente Avviso, sia in qualità di proponente unico, che di partner. Nel caso di presentazione di più proposte da parte di uno stesso soggetto queste verranno tutte considerate inammissibili.

In fase di presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti partecipanti sotto forma di raggruppamento devono, a pena di esclusione, sottoscrivere una dichiarazione di impegno a costituirsi nella forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS), specificando i ruoli e le attività di ciascun partner nell'ambito della realizzazione dell'intervento presentato.

In caso di selezione, prima della data di sottoscrizione dell'Accordo, il raggruppamento deve essere formalmente costituito, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 2702 c.c. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come soggetto capofila, in qualità di mandatario,

specificando, altresì, i rispettivi ruoli, le competenze e le attività di ciascuno nell’ambito delle attività specificate all’art. 2 del Bando.

Il soggetto capofila è l’unico responsabile delle comunicazioni nei confronti della Soprintendenza

5 Modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse

I soggetti interessati, dovranno far pervenire alla Soprintendenza, entro il termine di seguito espressamente indicato, non inferiore a 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente Avviso nella sezione “Amministrazione trasparente” del PAT – “bandi e contratti/avvisi”, di cui viene data comunicazione sul sito della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza nella sezione “Albo on line”, la seguente documentazione:

- a) domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per la **“Selezione di un partner con cui sottoscrivere un accordo ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 42/2004 per la fruizione e la valorizzazione delle aree archeologiche di Corte Sgarzerie, Villa romana di Valdonega e di via San Cosimo a Verona, diretto alle associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali”**, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o, in caso di raggruppamento, dal legale rappresentante del soggetto capofila. In caso di raggruppamento costituendo la domanda dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante di ciascun soggetto partner.
- b) copia leggibile del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto che presenta la domanda (nel caso di soggetto singolo) o del soggetto capofila e di ciascun legale rappresentante dei soggetti del raggruppamento (nel caso di raggruppamento);
- c) dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal rappresentante legale del soggetto o in caso di raggruppamento, dal legale rappresentante del soggetto capofila e di ciascun soggetto partner, di essere in possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in particolare autocertificazione relativa all’insussistenza di condanne penali, anche pendenti, riferiti al legale rappresentante e eventuali associati con poteri decisionali, rilasciata ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; (ALL. 2 modello di dichiarazione)
- d) la dichiarazione di impegno a costituirsi nella forma di ATS, resa e sottoscritta digitalmente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal rappresentante legale del soggetto capofila e di ciascun soggetto partner, secondo quanto previsto all’art. 3 del presente Avviso, ovvero atto di costituzione del raggruppamento, nel caso di soggetto associato già costituito;
- e) Certificazione o autodichiarazione di iscrizione all’anagrafe tributaria e ai Registri di cui all’art. 1 lettera b) del presente Avviso;
- f) Documentazione relativa al possesso di un’esperienza almeno quinquennale in attività inerenti la comunicazione, la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
- g) Documentazione relativa alla formazione degli associati in relazione agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 (formazione antincendio e primo soccorso);
- h) Informazioni e curriculum degli associati preposti alle suddette attività;

i) Progetto di offerta culturale per la fruizione e la valorizzazione delle aree archeologiche relativa alle attività di cui al punto 2 e 3 del presente bando. Nel caso di candidature presentate da soggetti raggruppati ovvero da raggrupparsi la proposta deve essere sottoscritte a pena di esclusione da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento.

Le Manifestazioni di interesse, comprensive degli allegati di cui al punto precedente, dovranno essere inviate via pec all'indirizzo sabap-vr@pec.cultura.gov.it, entro e non oltre **il giorno 1º settembre 2025**

Il suddetto termine è da intendersi perentorio e ogni domanda di partecipazione pervenuta oltre le **ore 23:59 del giorno 1º settembre 2025**, sarà considerata tardiva.

Non sarà ritenuta valida alcuna istanza di partecipazione incompleta e/o pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato, anche se sostituiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente. Non sono ammesse istanze di partecipazione condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

La Soprintendenza si intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito.

E' possibile effettuare un sopralluogo, previa richiesta da inviare a mezzo Pec al seguente indirizzo: sabap-vr@pec.cultura.gov.it, indicando nell'oggetto "*Selezione di un partner con cui sottoscrivere un accordo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 42/2004 per la fruizione e la valorizzazione delle aree archeologiche*" – **RICHIESTA DI SOPRALLUOGO**

6. Proposta partenariale

La proposta di cui alla lettera i) dell'art 5 del presente Avviso dovrà contenere:

- un elaborato relativo al progetto relativo alle attività di valorizzazione culturale
- un elaborato relativo al progetto relativo alle attività di promozione/comunicazione e alle attività di cura e manutenzione
- un elaborato relativo all'Esperienza e Formazione culturale degli operatori o associati effettivamente impegnati nelle attività con Eventuali allegati.

7. Coperture assicurative

Nell'espletamento delle attività di valorizzazione oggetto del presente Avviso, il soggetto dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri associati, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, garantendo che tutti gli operatori impiegati abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività. Dovrà essere prestata idonea garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per danni a terzi e a cose di terzi. Il soggetto dovrà avere a disposizione un numero di operatori tale da garantire il controllo dell'area e delle strutture archeologiche durante le viste.

Le polizze dovranno essere consegnate all'atto della stipula dell'accordo. La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta valida ed efficace per tutta la durata del partenariato. Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti, in tutto o in parte, da dette polizze assicurative resteranno comunque a esclusivo carico del partner privato.

L'autorizzazione e il pagamento dei canoni sia per le riprese fotografiche e cinematografiche, sia per l'utilizzo delle aree a fini diversi da quelli legati alla fruizione e valorizzazione culturale, seguiranno disciplina e regolamentazione vigente. L'accordo di partenariato non comprende diritti all'utilizzo dell'immagine se non per le attività che sono parte integrante della convenzione per, ovvero fini promozionali e di comunicazione/informazione al pubblico.

8 Accordo di partenariato

Il soggetto selezionato stipulerà con la Soprintendenza un Accordo della durata di anni tre, 36 mesi (trentasei) a far data dalla stipula, per le finalità previste dall'art. 112 dlgs 42/04.

L'accordo di partenariato, il cui schema è allegato al presente bando (ALL. 3) avrà i seguenti contenuti minimi: 1) finalità dell'accordo di partenariato 2) attività oggetto dell'accordo di partenariato, con ripartizione tra i partner delle rispettive obbligazioni; 3) i luoghi delle prestazioni; 4) la durata dell'accordo partenariale; 5 obblighi e modalità di gestione; 6) condizioni di risoluzione dell'accordo;

9 Valutazione e selezione delle proposte

Le proposte pervenute saranno esaminate da una commissione, appositamente nominata formata da 3 componenti individuati tra i funzionari della Soprintendenza, che provvederà all'esame della documentazione e all'assegnazione dei relativi punteggi.

La Commissione valuterà l'ammissibilità delle domande e i requisiti soggettivi e reputazionali dei proponenti, l'idoneità, l'appropriatezza e la pertinenza delle proposte di valorizzazione.

Le proposte di cui alla lettera i) dell'art 5 del presente Avviso che non contengano il contenuto minimo indicato all'articolo 6 del presente Avviso non saranno valutate ed il soggetto sarà escluso.

La procedura si concluderà con l'aggiudicazione e il relativo esito definitivo sarà formalizzato, dopo gli adempimenti di legge, con apposita determinazione del Soprintendente.

L'Accordo sarà stipulato con il soggetto proponente che avrà ottenuto il punteggio più elevato. A parità di punteggio si procederà al sorteggio.

La commissione procederà a valutare le candidature sulla base dei criteri sottoelencati:

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO		PUNTEGGIO MAX
Progetto relativo alle attività di valorizzazione culturale	Organizzazione di Giornate di aperture speciali, anche in occasione di eventi culturali e turistici, di rilevanza anche internazionale; Progettazione e produzione di materiale informativo; Attività didattica;	

Punti 40 totali	Organizzazione di eventi speciali (lezioni, conferenze, mostre, performance artistiche etc.); Realizzazione di attività e laboratori attinenti agli obiettivi culturali del progetto e all'età dei partecipanti	Da 0 a 40 punti
	Proposte innovative per la valorizzazione secondo criteri di congruenza, fattibilità e innovazione, come ad esempio crowdfunding, fundraising, accordi con altri soggetti (dettagliare in modo specifico le modalità), proposte di collaborazione con altri luoghi della cultura (dettaglio); estensione dell'orario di apertura gratuita; altro.	
Progetto relativo alle attività di promozione comunicazione e alle attività di cura e manutenzione	Programma di cura e manutenzione delle aree archeologiche	
	Manutenzione e aggiornamento del sito internet dedicato o di eventuali pagine apposite all'interno di altri siti archeologici / gestione social network	Da 0 a 20 punti
Punti 20 totali		
Esperienza e Formazione culturale degli operatori o associati effettivamente impegnati nelle attività	Esperienza specifica nelle attività di fruizione e valorizzazione di aree archeologiche (1 punto per ogni anno di attività direttamente affidata da enti pubblici; 0,5 per ogni anno di attività affidata da enti non pubblici; i punteggi possono essere cumulabili e frazionabili in dodicesimi)	
	Formazione culturale: Ambito archeologico (max 5 p.)	
	Ambito della comunicazione (max 5 p.)	
Punti 40 totali	Titoli accademici (laurea magistrale p. 1; laurea triennale p. 0,5, dottorati/scuola specializzazione p. 1) (max 5 p.) Il soggetto partecipante dovrà presentare il curriculum degli operatori che saranno realmente e direttamente impegnati nelle attività e non quello di eventuali altri associati.	da 0 a 40 punti

L'attribuzione del punteggio avverrà a insindacabile giudizio della commissione stessa.

Non verranno considerate idonee ai fini della presente selezione le istanze che non abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 60 punti.

10 Norme generali

I proponenti dovranno accettare tutte le condizioni previste dal presente Avviso e dai suoi allegati.

Tutte le iniziative e le proposte di cui al presente Avviso sono dirette al perseguimento di interessi pubblici ed i partner perseguono, ciascuno per il proprio ruolo, il fine comune di garantire l'interesse generale di promozione della cultura, fruizione e valorizzazione di beni del patrimonio culturale oggetto del processo di valorizzazione, pertanto:

- a) devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e a tal fine il soggetto partner rende espressa dichiarazione;
- b) devono essere consone e compatibili con l'immagine dei luoghi della cultura dove si svolgono;
- c) non devono prevedere spese aggiuntive a carico della Soprintendenza, oltre a quelle relative alla tutela e alla vigilanza di esclusiva pertinenza, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di concorrere alle finalità perseguitate con l'Accordo nelle forme e con le modalità che riterrà opportune anche con fondi propri o partecipando attivamente alla raccolta di fondi di terzi.

In fase di valutazione, la Soprintendenza si riserva la possibilità di richiedere eventuale ulteriore documentazione e/o chiarimenti al soggetto responsabile e/o ai soggetti della partnership rispetto alle informazioni fornite e di effettuare verifiche e incontri di approfondimento, fermo in ogni caso il necessario rispetto del principio della *par condicio* dei partecipanti

A seguito della valutazione, la Soprintendenza provvederà a informare il soggetto prescelto per il seguito della procedura.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla selezione se nessuna domanda risulti idonea in relazione alle attività richieste con il presente Avviso o di attivare il partenariato anche in presenza di una sola proposta se ritenuta idonea.

Successivamente all'accoglimento della proposta partenariale, il soggetto dovrà presentare alla Soprintendenza, non oltre 10 gg a far data dalla comunicazione di accoglimento, la seguente documentazione:

- polizze assicurative di cui al punto 6, che tenga salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa per eventuali danni che dovessero essere patiti da persone (compresi gli operatori) o cose (in particolare al patrimonio storico culturale mobile ed immobile);
- nel caso di ATS, atto costitutivo mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., con mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capofila, in qualità di mandatario.

Il provvedimento contenente la “graduatoria finale” è pubblicato sul sito <http://www.sbab.vr.beniculturali.it> e sul Portale della Trasparenza del MIC: <https://trasparenza.cultura.gov.it/> con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

La Soprintendenza procederà ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione e nel curriculum vitae del soggetto selezionato. Si applicano, ove ve ne siano i presupposti, le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

11 Clausola di risoluzione e procedura di revisione dell'Accordo

La Soprintendenza, in presenza di azioni in contrasto con le norme del Codice dei Beni Culturali, nonchè di grave inadempimento rispetto agli impegni assunti o di mancato rispetto della garanzia della pubblica fruizione da parte dell'Operatore, ovvero qualora si riscontrassero gravi problemi per la conservazione dei resti a seguito dell'apertura al pubblico dell'area archeologica, potrà recedere unilateralmente dal presente accordo.

In tali casi la Soprintendenza comunicherà per iscritto all'Operatore le proprie contestazioni.

L'Operatore potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza entro i 30 (trenta) giorni successivi alla contestazione (salvo emergenze legate alla sicurezza dei beni o di persone); in caso contrario l'accordo si riterrà decaduto ipso facto, fatte salve eventuali valutazioni di danni.

Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle Parti potrà proporre l'avvio di una procedura di revisione.

Qualora le aree archeologiche venissero, a seguito di riforme ministeriali, assegnate ad altro Ufficio, l'accordo sarà automaticamente annullato.

12 Trattamento dati personali

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), e successive modifiche e integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale della SABAP e sul PAT

13 Contatti e Faq

Informazioni e/o chiarimenti sul procedimento possono essere richiesti, entro e non oltre le ore 13:00 dell'ottavo giorno antecedente la scadenza del presente Avviso, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sabap-vr@pec.cultura.gov.it, con oggetto: “Quesito avviso procedura di selezione del partner per le Aree archeologiche di Verona”.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

La Soprintendenza provvederà a fornire risposta ai quesiti almeno cinque giorni prima del termine fissato per l'invio delle manifestazioni di interesse.

14 Responsabile Unico del Procedimento

Il responsabile del procedimento è il funzionario Archeologo per la tutela di Verona dott.ssa Brunella Bruno con il Supporto specialistico per gli aspetti giuridici dell'avv. Sveva Rossi (Ales s.p.a.) che possono essere contattate ai seguenti recapiti:

brunella.bruno@cultura.gov.it

sveva.rossi@cultura.gov.it tel: 0458050148

Verona, 1 agosto 2025

Il Soprintendente
Arch. Andrea Rosignoli
(firmato digitalmente)

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Brunella Bruno

Il supporto all'istruttoria

Dott.ssa Sveva Rossi (Ales s.p.a.)

ALLEGATO 1-Schede delle aree archeologiche

ALLEGATO 2- Modello di dichiarazioni

ALLEGATO 3-Schema di Accordo